

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti necessarie alla tutela della salute pubblica;

RILEVATO CHE:

- nel pomeriggio del 6 settembre 2026 si è verificato un incendio di rilevanti proporzioni presso **l'area di stoccaggio di ecoballe di Taverna del Re** sita nel territorio comunale;

-l'incendio ha determinato lo sviluppo di una consistente colonna di fumo, visibile anche a notevole distanza e potenzialmente suscettibile di interessare le aree limitrofe a quella direttamente coinvolta dall'evento;

- sul luogo dell'incendio risultano impegnate le competenti squadre dei Vigili del Fuoco, nonché le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale;

- si è tempestivamente riunito il Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal Prefetto di Napoli, con la partecipazione del Sindaco Giugliano in Campania, della Prefettura di Caserta, del Sindaco del Comune di Villa Literno, dell'ARPAC, dei Vigili del Fuoco e dell'ASL Napoli Nord;

- è stata condivisa assieme all'Asl Napoli 2 Nord l'iniziativa dei Sindaci di Villa Literno e Giugliano in Campania per l'adozione di provvedimenti volti alla interdizione temporanea della raccolta dei prodotti agricoli nelle aree a ridosso del sito, nel raggio di 500 metri, in attesa dei dati definitivi ARPAC sulla qualità dell'aria;

- l'evento, per la sua natura e localizzazione, determina una situazione di potenziale esposizione della popolazione ai fumi e ai prodotti della combustione, la cui composizione e concentrazione dovranno essere oggetto delle necessarie verifiche da parte degli organismi tecnici e sanitari competenti, con particolare riferimento ai risultati del monitoraggio ARPAC, la quale ha già provveduto all'installazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria;

- allo stato, nelle more degli accertamenti e delle eventuali risultanze delle attività di monitoraggio ambientale e sanitario, sussiste la necessità di adottare, **in via cautelativa e precauzionale**, immediate misure finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione ai fumi provenienti dall'incendio;

CONSIDERATO CHE

- la tutela della salute pubblica impone l'adozione di ogni misura ragionevole e proporzionata idonea a prevenire o ridurre l'esposizione della popolazione ai fumi e ai prodotti della combustione derivanti dall'incendio;
- ricorrono, pertanto, i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, attesa la necessità di intervenire con immediatezza in relazione a una situazione eccezionale e temporanea, non adeguatamente frangibile mediante gli ordinari strumenti amministrativi;
- le misure di seguito disposte hanno carattere temporaneo, cautelativo e precauzionale, sono strettamente correlate alla durata dell'emergenza e potranno essere modificate, integrate o revocate in relazione all'evolversi della situazione e alle indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e ambientali competenti;

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente adottare specifiche misure di protezione della popolazione;

VISTO, altresì, l'art.54 del d.lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che detta norme in materia ambientale.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alla cessazione della situazione emergenziale, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Autorità comunale sulla base delle indicazioni degli organi tecnici e sanitari competenti, l'interdizione temporanea della raccolta e consumo di prodotti agricoli nelle aree, nel raggio di 500 metri, a ridosso del sito di stoccaggio interessato dall'incendio;

RACCOMANDA

alla popolazione presente nelle aree del territorio comunale interessate dalla presenza dei fumi derivanti dall'incendio e in particolare nelle zone prossime all'area di Taverna del Re di:

- mantenere chiuse porte, finestre, balconi e ogni altra apertura degli edifici che possa consentire l'ingresso di fumi e prodotti della combustione e di disattivare, ovvero impostare in modalità di ricircolo interno, gli impianti di ventilazione,

climatizzazione e trattamento dell'aria che prevedano l'immissione di aria proveniente dall'esterno;

- evitare di sostare all'aperto nelle aree interessate dalla presenza dei fumi e limitare, per quanto possibile, ogni esposizione agli stessi;
- limitare gli spostamenti e le attività all'aperto nelle zone interessate dalla ricaduta dei fumi, salvo quelli strettamente necessari;
- prestare particolare attenzione alla protezione dei soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini, anziani e persone affette da patologie respiratorie o cardiovascolari, evitando per tali soggetti l'esposizione ai fumi;
- tenere al chiuso, ove possibile, gli animali d'affezione (cani, gatti, ecc.) e da cortile, evitando la loro esposizione diretta ai fumi e ai prodotti della combustione e avendo cura di cambiare frequentemente l'acqua delle ciotole tenute all'esterno;
- sospendere il consumo e l'utilizzo di foraggi e mangimi per l'alimentazione degli animali da reddito (bestiame) qualora tali alimenti siano stati stoccati all'aperto ed esposti alla ricaduta dei fumi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La violazione delle disposizioni in essa contenute sarà perseguita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento.

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri organi competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, assicurandone la massima diffusione alla popolazione attraverso i canali istituzionali disponibili;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, a:
 - alla Prefettura di Napoli - protocollo.prefna@pec.interno.it
 - ARPAC - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
 - all'ASL NA 2 NORD - dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it
 - al Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca - dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it
 - alla Compagnia Carabinieri di Giugliano - tna21887@pec.carabinieri.it
 - alla Compagnia Guardia di Finanza di Giugliano - na1760000p@pec.gdf.it
- al Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

dott. Diego Nicola D'Alterio